



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO
ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL
COMITATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
UNIVERSITARIA

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 23215	Palermo, 22 marzo 2017	
UOR SEVOC	CC	RPA A. Neri

Decreto n. 974/2017

IL RETTORE

Visto lo Statuto;

Visto il Codice Etico di Ateneo;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Regolamento per le elezioni;

Considerato che il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria andrà a concludersi nel prossimo mese di luglio;

Ritenuto necessario svolgere tale procedimento di rinnovo delle suddette rappresentanze nel periodo di svolgimento delle attività didattiche;

DECRETA

Art. 1

- 1) Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli Studenti nei seguenti Organi:
 - Senato Accademico;
 - Consiglio di Amministrazione;
 - Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.
- 2) Le votazioni avranno luogo:
martedì 16 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 16:30
e
mercoledì 17 maggio 2017 dalle ore 8:30 alle ore 14:00
- 3) Il numero dei rappresentanti da eleggere è così determinato:
 - Senato Accademico 4 studenti
 - Consiglio di Amministrazione 2 studenti
 - Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria 2 studenti
- 4) I seggi elettorali saranno ubicati nei plessi universitari e nei Poli universitari.

Art. 2

- 1) Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'A.A. 2016/2017 a un Corso di Laurea, del vecchio o nuovo ordinamento, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico alla data del primo giorno di votazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 2) Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data del primo giorno di votazioni, risultino già laureati, trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell'Ateneo.
- 3) La Commissione Elettorale cura la pubblicazione dell'elenco degli elettori.
- 4) Sono candidabili ed eleggibili tutti gli studenti, che alla data della presentazione delle liste, sono regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse e contributi ai corsi di Laurea del Nuovo Ordinamento, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e che non si trovino oltre il primo anno fuori corso nel medesimo corso.

Art. 3

- 1) Gli eletti durano in carica un biennio dalla data di nomina.
- 2) La perdita della qualità di studente dell'Ateneo comporta la decadenza dalla carica di rappresentante. Tale ipotesi non si verifica laddove lo studente eletto - conseguita la Laurea triennale - si iscriva ad un Corso di Laurea magistrale entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.
- 3) La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
- 4) Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della qualità di studente, il seggio sarà attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, purché regolarmente iscritto all'anno accademico.
- 5) Nel caso di esaurimento della lista si procederà con elezioni integrative per il periodo di mandato residuo.

Art. 4

- 1) Le elezioni delle rappresentanze sopra citate sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
- 2) Per ciascuna votazione, nell'ambito della lista votata, potrà essere espressa una sola preferenza.

Art. 5

- 1) Le liste, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate presso l'Ufficio Elettorale dell'Ateneo (Piazza Marina 61 - Palazzo Chiaromonte "Steri" – piano ammezzato) e acquisite al protocollo, ovvero trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica: pec@cert.unipa.it, **ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di venerdì 28 aprile 2017.**
- 2) Farà fede l'orario di protocollazione della documentazione ovvero di trasmissione se presentata tramite PEC.
- 3) Le liste pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
- 4) Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
- 5) Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, almeno un terzo di candidature presenti nella lista deve essere, pena l'inammissibilità della stessa lista, di uno dei due generi. Pertanto, nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi.
- 6) Unitamente alla lista dei candidati, indicati chiaramente con nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio, anno di corso, numero di matricola e contrassegnati con numeri progressivi, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere, devono essere presentanti i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche collettiva, di accettazione della candidatura e di iscrizione all'A.A. 2016/2017 ad un corso di studi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sottoscritta dai candidati e dal presentatore della lista che sarà considerato il Responsabile di lista;

- b) dichiarazione di sottoscrizione della lista da parte di un numero di studenti non inferiore a 100, per l'elezione dei rappresentanti presso ciascuno degli Organi, che godono dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista si riferisce. Le sottoscrizioni dovranno essere apposte sulla modulistica precedentemente compilata e vidimata in originale dal competente Ufficio Elettorale. I sottoscrittori della lista devono indicare nome e cognome, numero di matricola, corso di studio, anno di corso e gli estremi di un documento di identità. I sottoscrittori della lista per l'elezione dei rappresentanti presso un Organo non possono sottoscriverne altra per il medesimo consesso. In caso di sottoscrizione di più liste per la elezione dello stesso Organo è valida quella effettuata per la lista protocollata per prima;
 - c) un contrassegno della lista, possibilmente in bianco e nero, racchiuso in un cerchio, in formato sia cartaceo che in *file* digitale (jpeg, gif, word).
Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. Eventuali sigle devono essere esplicitate nella documentazione con la dicitura per esteso. La stampa dei contrassegni nelle schede sarà effettuata in bianco e nero su carta colorata.
- 7) Il Responsabile della lista, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara l'originalità delle sottoscrizioni della lista e avrà facoltà di designare elettori quali rappresentanti di lista, in ragione di uno per ciascun seggio elettorale. Tale designazione dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale **entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 9 maggio 2017**. I rappresentanti di lista, a pena di decadenza dalla nomina, dovranno presentarsi e accreditarsi al Presidente del Seggio corrispondente entro e non oltre le ore 8:30 di martedì 16 maggio, ora d'inizio delle operazioni elettorali.
 - 8) Il Responsabile della lista è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti.
 - 9) Le liste dei candidati saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
 - 10) Avverso le determinazioni riguardanti l'ammissione delle liste gli interessati possono proporre alla Commissione elettorale motivata opposizione entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione delle liste ammesse. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Art. 6

- 1) Lo spoglio delle schede votate avrà luogo dopo la chiusura delle votazioni.
- 2) Il voto di preferenza, ove non previste schede con l'indicazione nominativa dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti; in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
- 3) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
- 4) Sono nulle le schede riportanti più di una preferenza.
- 5) Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
- 6) Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene quel candidato. In questo caso, quindi, verrà assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 7

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
- 2) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art. 8

- 1) La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Antonella Sciortino	Presidente
Prof. Diego Planeta	
Dott. Giuseppe Cicero	
Sig. Giuseppe Bonanno	
Sig. Elena Lentini	
Dott. Angelo Neri	Segretario

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari